

**UNIONE DEI COMUNI  
LOMBARDA DELLA VALLETTA**  
Provincia di Lecco

**REGOLAMENTO  
PER IL SERVIZIO DI  
AUTONOLEGGIO DA RIMESSA  
CON CONDUCENTE PER AUTOVETTURE**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'UNIONE  
IN DATA 26/05/2016 CON DELIBERAZIONE N. 15**

**Unione dei Comuni Lombarda della Valletta  
Comuni associati: La Valletta Brianza e Santa Maria Hoé**

Sede legale: Unione dei Comuni Lombarda della Valletta: Via Sacro Cuore, 24 – 23888 La Valletta Brianza (Lc)

Sede operativa: Servizio Polizia Locale: Piazza Padre Fausto Tentorio n.3 – 23889 Santa Maria Hoé (Lc)

Codice Fiscale: 94022220134 – Partita Iva: 02933030138

<http://www.unionevalletta.it> – e-mail: [info@unionevalletta.it](mailto:info@unionevalletta.it) – pec: [unione.valletta@pec.regione.lombardia.it](mailto:unione.valletta@pec.regione.lombardia.it)

Tel. +39 039.531.11.74 – Fax +39 039.531.00.05

## INDICE

- ART. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE
- ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 3 - TIPO, CARATTERISTICHE E NUMERO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO
- ART. 4 - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 5 - ESPLETAMENTO DI SERVIZI SPECIALI
- ART. 6 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 7 - CONTENUTI DEL BANDO
- ART. 8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO
- ART. 9 - DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 10 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE
- ART. 11 - COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE
- ART. 12 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE
- ART. 13 - INIZIO DEL SERVIZIO
- ART. 14 - TRASFERIBILITA' DELL' AUTORIZZAZIONE
- ART. 15 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 16 - COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE
- ART. 17 - COLLABORAZIONE FAMILIARE
- ART. 18 - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP
- ART. 19 - TARIFFE
- ART. 20 - TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI
- ART. 21 - COMMISSIONE CONSULTIVA
- ART. 22 - SANZIONI
- ART. 23 - SOSPENSIONE
- ART. 24 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 25 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 26 - ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI
- ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI
- ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE

## **ART. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Il presente regolamento disciplina il servizio di autonoleggio con conducente nell'ambito dei territori dei comuni di La Valletta Brianza e di Santa Maria Hoè la cui potestà normativa in materia è stata attribuita, dal 1° gennaio 2012, al nuovo ente associativo "Unione dei Comuni Lombarda della Valletta".

Il servizio di autonoleggio è disciplinato in conformità di quanto è stabilito dal D.M. 20.12.1991 n. 448 (Regolamento per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada); dalla L. 15.01.1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea); dal D.lgs. 30.04.1992 n. 285 (nuovo codice della strada); dal D.p.R. 15.12.1992, n. 495 (regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada); dal D.L. del 20.04.1993 (criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture); dalla L.R. Lombardia 15.04.1995, n. 20 (norme per il trasporto di persone mediante servizi di taxi e servizio di noleggio con conducente); dalla L.R. Lombardia 14.07.2009 n. 11 (testo unico delle Leggi Regionali in materia di trasporti); dalla L.R. Lombardia 04.04.2012 n. 6 (che istituisce la conferenza regionale del trasporto pubblico locale);

Il regolamento detta disposizioni relative esclusivamente alle condizioni di rilascio delle autorizzazioni di esercizio e alle modalità di espletamento del servizio, nei confronti dell'utenza.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia.

## **ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di noleggio con conducente, come definito dall'art. 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, rientra nella classificazione dei "servizi pubblici non di linea". Questi servizi sono destinati al trasporto collettivo o individuale di persone e hanno una funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea.

Il servizio viene effettuato su richiesta dell'interessato su itinerari e secondo orari concordati fra le parti. Il servizio viene erogato senza limiti territoriali nel rispetto delle leggi nazionali per le esigenze dell'utenza. Il viaggio deve avere inizio dalla rimessa situata esclusivamente nel territorio comunale (riferito ad uno dei comuni facenti parte dell'Unione) indicato nell'autorizzazione oppure può avere inizio presso gli aeroporti e porti ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali aeroportuali e ferroviari ed in accordo con le associazioni di categoria. Gli automezzi N.C.C. possono percorrere le corsie preferenziali, accedere ai centri storici ed alle ZTL, nonché circolare in presenza di limitazioni o blocchi del traffico.

Lo stazionamento dei mezzi, adibiti a noleggio con conducente, avviene all'interno delle rimesse.

## **ART. 3 - TIPO, CARATTERISTICHE E NUMERO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO**

### **TIPO**

Il tipo di veicoli ammessi all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è quello descritto dall'art. 54, lettera a) e b) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285: **autovetture** veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

### **CARATTERISTICHE**

La carrozzeria deve essere di tipo chiuso con almeno quattro portiere laterali di accesso ed i relativi cristalli devono essere apribili; il vano portabagagli deve essere idoneo a contenere

una sedia a rotelle ripiegata; quest'ultimo può essere integrato in un unico volume con l'abitacolo.

Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di una targa posteriore recante la dicitura "NCC", inamovibile, con lo stemma del l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione ed il numero progressivo assegnato.

Le parti accessorie della carrozzeria, quali paraurti, maniglie, copri ruote, ghiere dei proiettori, cornici dei vetri devono essere sempre in perfetto stato di manutenzione e conformi al prototipo originale del veicolo omologato secondo le prescrizioni di leggi vigenti.

## NUMERO

Alla data di approvazione del presente regolamento, i veicoli destinati al servizio di autonoleggio con conducente, in base ai contingenti determinati dalla Regione Lombardia e assegnati dalla Provincia di Lecco risultano rispettivamente:

n. 6 licenze di autonoleggio con conducente di cui 3 già assegnate per l'ex **Comune di Rovagnate; DA ASSEGNARE N. 3**

n. 2 licenze di autonoleggio con conducente (assegnate 0) per l'ex **Comune di Perego; DA ASSEGNARE N. 2**

n. 2 licenze di autonoleggio con conducente di cui 1 già assegnata per il **Comune di Santa Maria Hoè; DA ASSEGNARE N. 1**

## TOTALE DELLE AUTORIZZAZIONI DISPONIBILI N. 6

**da assegnare secondo le disponibilità e contingentamenti riferiti ai singoli comuni facenti parte dell'Unione e con la precisazione che, con la Legge Regionale n. 1 del 27.01.2015, è stato istituito il comune di La Valletta Brianza, mediante la fusione dei comuni di Perego e Rovagnate; pertanto il numero delle autorizzazioni disponibili per gli ex comuni di Perego e Rovagnate sono ora riferite all'intero territorio del nuovo comune di La Valletta Brianza.**

Il numero dei veicoli da adibire al servizio autonoleggio con conducente è adeguato dai singoli comuni facenti parte dell'Unione, con atto del responsabile di servizio, in caso di aggiornamenti del contingente effettuati dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 11.

## ART. 4 - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'esercizio del servizio è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

L'autorizzazione può essere rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

E' consentito conferire l'autorizzazione alle figure giuridiche indicate nel 1° comma del citato articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, con la licenza per l'esercizio del servizio di taxi.

E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Il servizio di noleggio con conducente deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare, ovvero mediante le figure giuridiche previste dall'articolo 7 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, purché iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Il servizio di autonoleggio con conducente deve essere effettuato in base ai seguenti criteri:

- a) obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale il veicolo stazioni a disposizione dell'utenza nell'ambito del territorio comunale (riferito ad uno dei comuni facenti parte dell'Unione);
- b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dall'art. 11 comma 3 della Legge 21/92;
- c) divieto di procurarsi utenza in sosta di stazionamento su suolo pubblico.

#### **ART. 5 - ESPLETAMENTO DI SERVIZI SPECIALI**

Per particolari finalità di interesse pubblico l'Amministrazione potrà richiedere ai titolari di autorizzazione servizi particolari, sempre disciplinati da convenzioni.

I rapporti convenzionali devono prevedere, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

#### **ART. 6 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

Le autorizzazioni per l'esercizio di autonoleggio con conducente sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti, rilasciato dalla Camera di Commercio. I cittadini iscritti ad uno dei ruoli provinciali previsti dall'articolo 53 della legge regionale 14 luglio 2009 n. 1 e i cittadini appartenenti ad uno dei paesi membri della Comunità Europea, in possesso del certificato equipollente, sono ammessi al concorso.

Il competente ufficio istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Il concorso deve essere indetto, con determinazione del Responsabile del Servizio, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più autorizzazioni; in caso di aumento del contingente numerico delle stesse, entro un anno dalla data di assegnazione al Comune.

Il relativo bando deve essere pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Unione.

#### **ART. 7 - CONTENUTI DEL BANDO**

Il bando di concorso per l'assegnazione della autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- numero e tipo delle autorizzazioni da rilasciare;
- indicazione di tutti i requisiti e le prescrizioni per l'ammissione al concorso;
- modalità di formulazione dell'istanza di partecipazione;
- termini di scadenza per la presentazione delle istanze;
- schema di domanda per la partecipazione.

Il bando sarà esposto per la durata di un mese, tramite affissione all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e sul relativo sito internet.

La valutazione dei titoli e la redazione delle relative graduatorie saranno effettuate dalla Commissione di concorso di cui all'art 11.

#### **ART. 8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO**

L'autorizzazione può essere rilasciata a cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residenti in Italia, che abbiano raggiunto la maggiore età e che siano in possesso dei seguenti requisiti di idoneità:

- a) **idoneità morale:**

- che non abbiano riportato una o più condanne, irrevocabili, alla reclusione, in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per i delitti di mafia;
- non risultino sottoposti, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto precedente;
- non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito e non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
- non essere stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa;
- in tutti i casi sopraelencati, il requisito continua a non essere soddisfatto, fino a che non sia intervenuta la riabilitazione.

**b) idoneità fisica:**

- di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio, certificato dal competente servizio A.S.L. o dal medico del lavoro a ciò abilitato;

**c) idoneità finanziaria:**

l'idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa e della società.

Si considera prova sufficiente del requisito, la presentazione di un'attestazione di affidamento rilasciato da aziende o istituti di credito, *“ovvero la disponibilità di un veicolo da adibire all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente”*;

- iscrizione al ruolo o alla specifica sezione di ruolo dei conducenti adibiti al servizio pubblico non di linea istituito presso la Camera di Commercio - Industria – Artigianato e Agricoltura di competenza (art. 6 L.21/1992);

**e) disponibilità** di una rimessa nel territorio comunale (riferito ad uno dei comuni facenti parte dell'Unione), riferita all'autorizzazione richiesta.

**f) non aver trasferito**, negli ultimi cinque anni, altra precedente autorizzazione.

I soggetti appartenenti a paesi extracomunitari possono ottenere l'autorizzazione, nel rispetto della normativa internazionale, ovvero purché sussista condizione di reciprocità fra lo Stato di appartenenza e l'Italia, e siano residenti in Italia.

In tutti i casi in cui è ammesso il ricorso all'autocertificazione del possesso dei requisiti, l'Unione effettua d'ufficio le relative verifiche, provvedendo anche ad acquisire le necessarie informazioni direttamente dalle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

## **ART. 9 - DOMANDA PER L' AMMISSIONE AL CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

Per la partecipazione al concorso di cui al precedente articolo 8, l'interessato deve presentare domanda in carta legale, all'ufficio protocollo dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, entro il termine indicato nel bando.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e con l'osservanza delle forme previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 quanto segue:

- le esatte generalità: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica e numero di codice fiscale;
- di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea, residente in Italia, (o, nei casi previsti, cittadino di stato extracomunitario);
- di possedere il requisito dell'idoneità morale, di cui all'articolo 8 del presente regolamento;
- di possedere il requisito dell'idoneità fisica, di cui all'articolo 8 del presente regolamento;
- di possedere il requisito dell'idoneità finanziaria, di cui all'articolo 8 del presente regolamento;
- di possedere il requisito dell'idoneità professionale, di cui all'articolo 8 del presente regolamento (essere iscritto al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della L. 8 agosto 1985 n. 443) nel caso di soggetti già titolari di impresa esercente attività di noleggio con conducente;

g. di possedere eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 10, completi della documentazione necessaria a comprovare gli stessi;

h. gli estremi relativi all'ubicazione dell'autorimessa posta nel territorio comunale (di uno dei comuni facenti parte dell'Unione) o dichiarazione di impegno al reperimento della stessa, successivamente all'eventuale assegnazione dell'autorizzazione, prima dell'inizio dell'attività;

i. di non svolgere, in via prevalente, altra attività;

j. di non avere liti o carichi pendenti né con l'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, né con il Comune (facente parte dell'Unione) a cui l'autorizzazione risulta riferita; di natura riguardante le sanzioni previste dal presente regolamento;

k. di non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;

l. di non essere incorso, negli ultimi anni, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti autorizzazioni, anche se adottati da altri Comuni.

Alla domanda va allegata tutta la documentazione ritenuta utile per la valutazione dei titoli, valutazione che verrà effettuata dall'apposita Commissione di concorso.

La domanda deve essere racchiusa in plico sigillato e anonimo, recante le sole indicazioni della selezione a cui afferisce.

L'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta mette a disposizione apposito fac-simile di domanda.

## **ART. 10 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE**

La commissione di concorso, al fine di redigere la graduatoria di merito dei candidati, procede alla valutazione dei seguenti titoli, posseduti alla data di pubblicazione del bando, a cui verrà assegnato un punteggio.

Aver esercitato, nell'ambito del territorio nazionale, e, in subordine, in altro Stato dell'unione Europea l'attività di conducente, essere stato dipendente, o collaboratore familiare o socio di una impresa di noleggio con conducente, in regolare possesso di iscrizione al ruolo dei conducenti (art. 54 L.R. n. 11/2009).

Iscrizione nelle liste di collocamento o di mobilità, in funzione della maggior durata dell'iscrizione stessa.

Conoscenza di una o più lingue straniere comprovata mediante la presentazione di diploma di scuola media secondaria comprendente almeno una lingua straniera o diploma di laurea con corso di studi comprendente almeno un esame di lingua straniera o mediante presentazione di un attestato di conoscenza della lingua straniera almeno di livello A2(\*).

Anzianità del possesso del titolo professionale alla data di scadenza del bando.

Conoscenza di tecniche di primo soccorso (previa attestazione).

Costituisce, in subordine, titolo preferenziale, a parità di punteggio, la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

(\*) Il livello A2 "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" prevede l'acquisizione delle seguenti competenze linguistiche:

1. comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro);
2. comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplici e diretto su argomenti familiari e abituali;
3. descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

I punteggi da attribuire a ciascuna categoria di titoli vengono stabiliti dalla Commissione di concorso di cui al successivo art.11, preliminarmente all'apertura delle buste contenenti le domande di assegnazione, ed in modo che a nessun titolo sia attribuito più del 35% del punteggio totale.

A parità di punteggio finale verranno considerati questi ulteriori elementi di valutazione, nell'ordine:

1. la maggiore età dei candidati conteggiandosi a tal fine solamente l'anno di nascita, senza tener conto di mese e giorno;
2. la data di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio di competenza;

3. i figli minorenni a carico indipendentemente dal fatto che il richiedente sia coniugato o meno;

4. la data di presentazione della domanda.

In caso di ulteriore parità, si procederà a pubblico sorteggio, alla presenza degli interessati, di cui il 50% delle autorizzazioni messe a bando (arrotondate per eccesso) vengono assegnate ai più giovani di età, conteggiandosi a tal fine solamente l'anno di nascita, senza tener conto di mese e giorno.

Non può comunque costituire titolo preferenziale la residenza in uno dei comuni facenti parte dell'Unione.

La Commissione, al termine dei lavori, rassegna la graduatoria all'Unione, per l'assegnazione delle autorizzazioni.

#### **ART. 11 - COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE**

La commissione di concorso verrà nominata dal Responsabile del servizio, con apposito atto. Dovrà essere composta dal Responsabile del servizio, che la presiede, e da due membri esperti del settore.

Essa è convocata dal Responsabile del servizio, Presidente, secondo i termini di cui al bando di concorso.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del medesimo servizio designato dal Presidente.

La commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi, assegna i punteggi relativi e stila la graduatoria di merito che è successivamente affissa all'Albo Pretorio on line dell'Unione e del comune facente parte dell'Unione.

Non potranno essere attribuite due autorizzazioni allo stesso richiedente relative allo stesso comune.

La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di 3 anni.

Le autorizzazioni che si rendessero vacanti entro tale periodo, saranno assegnate ai candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo il relativo ordine, a partire dal primo degli esclusi.

La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i membri.

#### **ART. 12 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE**

L'Ufficio competente, acquisita la graduatoria di merito approvata dalla commissione di concorso, ne dà comunicazione a tutti i partecipanti.

Successivamente, provvede alla verifica del possesso dei requisiti e titoli dichiarati, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria, facendo riserva di provvedere al rilascio della autorizzazione allorché l'esito degli accertamenti risulti positivo.

L'unione provvede a comunicare l'esito delle verifiche ai soggetti risultati assegnatari di autorizzazione, che dovranno provvedere, entro il termine di 180 giorni, ad inoltrare quanto segue:

1. dimostrazione di possesso a titolo di proprietà o comunque di piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo necessario per l'esercizio dell'attività e relativi estremi (marca, modello, targa, telaio);
2. polizza di assicurazione contratta in forma e misure adeguate ai rischi derivanti da responsabilità civili per le cose e per le persone trasportate o investite;
3. carta di circolazione del mezzo ad uso pubblico;
4. certificato medico attestante l'esenzione da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
5. disponibilità, nel caso di assegnazione di autorizzazione di autonoleggio con conducente, di una rimessa nel territorio comunale (riferito ad uno dei comuni facenti parte dell'Unione). Detta rimessa, da intendersi come un luogo privato anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio, dovrà essere disponibile in base a valido titolo giuridico (atto di proprietà, contratto di affitto o comodato d'uso);

6. certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della legge n. 21/92 con numero e data iscrizione;

7. prima dell'inizio dell'attività, i soggetti risultanti assegnatari, già in possesso di autorizzazioni noleggio con conducente, dovranno presentare un prospetto relativo al proprio parco macchine con i seguenti dati:

- numero totale delle autorizzazioni (numero, data rilascio, ente);
- corrispondenti nominativi degli operatori addetti (nome, cognome, dati di nascita e residenza);
- relativi automezzi (targa, modello veicolo);
- documentazione che provi l'operatività delle citate autorizzazioni (contratti di assicurazione contro i rischi da responsabilità civile derivanti dalla circolazione degli autoveicoli medesimi anche per danni alle persone, animali e cose trasportate);
- documentazione relativa alla disponibilità delle rimesse (atti di proprietà, contratti di affitto o comodato d'uso).

Nel caso di auto nuova, di prima immatricolazione, o di auto per la quale è necessario provvedere ad aggiornamento rispetto all'uso della stessa, le integrazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) potranno essere rese successivamente al rilascio dell'autorizzazione, ad immatricolazione avvenuta.

A perfezionamento dell'istruttoria, l'Ufficio competente provvede all'assegnazione della autorizzazione nel termine di 60 giorni.

### **ART. 13 - INIZIO DEL SERVIZIO**

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 120 giorni dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non aver la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Trascorso detto termine l'autorizzazione decade dalla validità; della decadenza viene data comunicazione all'interessato con lettera raccomandata.

L'inizio dell'attività deve essere comunicato all'Unione e alla Camera di Commercio, competente, entro i successivi 30 giorni.

La mancata iscrizione alla Camera di Commercio è causa di decadenza dell'autorizzazione.

### **ART. 14 - TRASFERIBILITA' DELL' AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge (per atto tra vivi - articolo 9, comma 1, della Legge 21/92 - oppure "mortis causa" - articolo 9, comma 2, della Legge 21/92) ad altro abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio dell'Unione, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra, in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti al ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'azienda risulti trasferita a persone minori o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata massima di due anni.

## **ART. 15 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata, entro il 31 Gennaio di ogni anno presso il competente ufficio dell'Unione dovrà essere trasmessa da parte del titolare una dichiarazione attestante:

- che l'attività non ha subito modifiche rispetto al precedente anno;
- che permangono i requisiti previsti dalle norme vigenti e dal regolamento per lo svolgimento dell'attività stessa.

## **ART. 16 - COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE**

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio di Polizia Locale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo entro 24 ore dal termine del servizio;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

E' fatto divieto di:

1. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
  2. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
  3. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
  4. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle normative vigenti.
- Restano a carico del titolare dell'autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrative e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

## **ART. 17 - COLLABORAZIONE FAMILIARE**

I titolari dell'autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 15 gen. 1992, n. 21.

L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio, su richiesta, di apposito nulla osta da parte dell'Unione, cui va presentata la seguente documentazione:

- dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art. 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti prescritti, compreso il possesso dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 presso la Camera di commercio di Lecco.

## **ART. 18 - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP**

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio, appositamente attrezzati, devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dalla normativa.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di disabilità e' effettuato gratuitamente.

## **ART. 19 – TARIFFE**

Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 e successivi eventuali aggiornamenti e/o modificazioni. Gli importi devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'ufficio competente.

Il corrispettivo del trasporto e' concordato direttamente tra il cliente ed il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo ed il massimo di quelli depositati.

Devono essere tenuti a bordo eventuali supplementi tariffari.

## **ART. 20 - TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI**

E' fatto obbligo il trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio e altresì gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.

Il trasporto di altri animali è consentito nel rispetto del Codice della Strada.

## **ART. 21 - COMMISSIONE CONSULTIVA**

In conformità ai principi della semplificazione dell'attività amministrativa, non viene istituita altra commissione, a carattere permanente, oltre a quella di concorso di cui al precedente articolo 11.

Ogniquale volta si renda necessario consultare gli enti e le organizzazioni interessate su problematiche e temi di carattere generale, inerenti i servizi disciplinati dal presente regolamento, si procede alla convocazione di una conferenza di servizi, con le modalità di cui all'art. 14 della Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche.

## **ART. 22 – SANZIONI**

Per le violazioni delle disposizioni prescritte per il corretto svolgimento del servizio autonoleggio con conducente, che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato più grave e specifica sanzione, si rimanda alle previsioni sanzionatorie dall'articolo 11 bis della Legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del presente regolamento sono applicate con l'osservanza dei principi e delle procedure di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689, nonché delle disposizioni dell'art. 7 bis del T.U. 18.8.2000 n.267.

Per tali violazioni, la sanzione pecuniaria è fissata nella misura da € 50,00 a € 500,00.

## **ART. 23 – SOSPENSIONE**

L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del servizio, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi e nei seguenti casi:

- a. violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b. violazioni delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c. violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d. violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del precedente articolo 21;
- e. violazioni di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f. utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g. prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21/1992 comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. La sospensione è disposta dal Responsabile del servizio che ha rilasciato l'autorizzazione, sentita la commissione di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992.

## **ART. 24 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il Responsabile del servizio, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a. quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengono a mancare uno o più requisiti di idoneità morale o professionale;
- b. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente articolo 24;
- c. quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente articolo 14;
- d. quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e. quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
- f. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g. per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente articolo 8.

Nel caso siano state accertate tre violazioni delle norme tariffarie, il Responsabile del servizio dispone la revoca dell'autorizzazione.

## **ART. 25 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il Responsabile del servizio, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a. mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente regolamento;
- b. esplicita dichiarazione di rinuncia scritta all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c. morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini di cui al presente regolamento;
- d. alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e. mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza

## **ART. 26 - ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono superate eventuali altre norme regolamentari dell'ente in contrasto con lo stesso.

## **ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI**

Le disposizioni normative richiamate nel contesto del presente regolamento si intendono automaticamente adeguate sulla base della normativa che entrerà in vigore nel corso della sua validità.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative applicabili, vigenti tempo per tempo.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle innovazioni introdotte in materia dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Il presente regolamento è portato a conoscenza mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.

## **ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione ovvero immediatamente qualora la deliberazione di approvazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.